

---

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

---

## **Il giudicato non si estende ad ogni affermazione contenuta in sentenza**

*Il giudicato non si estende ad ogni proposizione contenuta in una sentenza con carattere di semplice affermazione e deve essere interpretato alla stregua delle domande sulle quali il giudice era chiamato a pronunciarsi, nonché del raffronto tra il dispositivo e la motivazione della sentenza ed alla luce delle argomentazioni dalle quali la decisione è sostenuta.*

### **Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 30.6.2015, n. 13349**

...omissis...

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione del principio tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 cod. proc. civ.) e *del tantum devolutum quantum appellatum* (art. 329 cod. proc. civ.), violazione del principio di consumazione del potere di impugnazione e della cosa giudicata. In particolare il ricorrente - premesso che il giudice di primo grado aveva ritenuto che l'incidente stradale per cui è causa aveva costituito una concausa nel senso di peggioramento di una situazione di salute già compromessa, determinando così un danno patrimoniale incidente sulla capacità lavorativa; che lo stesso giudice aveva liquidato il quantum del danno incidente sulla capacità lavorativa in via equitativa nella somma di Euro 10.000,00 con un generico quanto immotivato richiamo dell'art. 1226 c.c. ed aveva, altresì, riconosciuto il danno patrimoniale nella misura di Euro 1.660,54 a fronte di una c.t.u. contabile che quantificava la perdita di avviamento e il danno da dismissione dei beni aziendali in Euro 25.773,27 - lamenta che la Corte di appello, nel disattendere i motivi di impugnazione con i quali contestava siffatta liquidazione dei danni, abbia:

a) affermato, in contrasto con la sentenza di primo grado e in mancanza di impugnazione incidentale dell'appellata assicurazione, che la cessazione dell'attività lavorativa non era conseguita all'incidente stradale, ma ad una situazione preesistente;

b) escluso, in contrasto con la sentenza di primo grado e in mancanza di impugnazione incidentale dell'appellata assicurazione, che i postumi residui incidessero sulla capacità lavorativa specifica;

c) escluso, in contrasto con la sentenza di primo grado e in mancanza di impugnazione incidentale dell'appellata assicurazione, il nesso di causalità tra la dismissione dei beni aziendali e la cessazione dell'attività lavorativa dell'appellante in dipendenza delle modeste lesioni subite nell'incidente.

2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., n. 4 nullità della sentenza per illogicità e contrasto tra motivazione e dispositivo. Al riguardo parte ricorrente deduce che la Corte territoriale, eccedendo dall'ambito del devolutum ed escludendo il nesso di causalità tra il sinistro e il danno patrimoniale e alla capacità lavorativa, abbia integralmente riformato la decisione di primo grado, con conseguente contrasto insanabile tra la motivazione e il dispositivo di rigetto dell'appello.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

Premesso che il giudicato non si estende ad ogni proposizione contenuta in una sentenza con carattere di semplice affermazione e che il giudicato deve essere interpretato alla stregua delle domande sulle quali il giudice era chiamato a pronunciarsi, nonché del raffronto tra il dispositivo e la motivazione della sentenza, ed alla luce delle argomentazioni dalle quali la decisione è sostenuta, si osserva che nessuna delle censure del ricorrente coglie nel segno:

- non la censura di violazione del principio tra il chiesto e il pronunciato e neppure di quello di devoluzione dell'appello, posto che il giudice di appello si è pronunciato su tutte le censure formulate dall'odierno ricorrente e non ha affatto modificato la portata precettiva della statuizione di primo grado, essendosi limitato a chiarire le ragioni per le quali al N. non spettava ulteriore risarcimento a titolo di danno patrimoniale incidente sulla capacità lavorativa, oltre quello già riconosciuto dal Tribunale in via equitativa nè, in generale, ulteriori danni patrimoniali oltre quelli riconosciuti sulla base di fatture e spese;

- non quella di violazione del giudicato, atteso che è proprio dei giudizi di gravame integrare, correggere e integrare la motivazione, nonché gli apprezzamenti compiuti dal giudice di primo grado; ed è quanto ha fatto, nella specie, la Corte territoriale, allorchè, senza smentire la decisione di primo grado - laddove aveva individuato nell'incidente stradale di cui si discorre una mera concausa, nel senso di peggioramento di una preesistente infermità del xxxx - ha chiarito che si trattava di incidenza minima; donde l'infondatezza delle maggiori pretese reclamate con i motivi di gravame e il rigetto dell'appello.

Tantomeno la deduzione di giuridica inesistenza della sentenza per presunto insanabile contrasto tra la motivazione e il dispositivo, posto che, da un lato, nella motivazione risultano spiegate le ragioni per cui i motivi di appello non meritavano accoglimento e dall'altro, nel dispositivo si dispone, per l'appunto, il rigetto dei motivi di appello.

In conclusione il ricorso va rigettato.

Nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità non avendo parte intimata svolto attività difensiva.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2015.

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice

---